



AGGIORNAMENTI NORMATIVI

SCHEDA DI SINTESI D.L. 27/12/2024, N. 202

"DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI NORMATIVI" (C.D. MILLEPROROGHE) CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 FEBBRAIO 2025, N. 15

WWW.UECOOP.ORG

Decreto Legge 27 dicembre 2024, n. 202 “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (c.d. Milleproroghe) convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2025, n. 15	
Art. 2, comma 6-bis (Prevenzione degli incendi da parte di talune strutture ricettive)	<p>Attraverso la modifica dell’art. 1, comma 1122, lettera i) della Legge 205/2017, si dispone l’estensione dei termini per il completamento delle procedure di adeguamento alla prevenzione degli incendi da parte delle strutture ricettive turistico alberghiere e dei rifugi alpini con più di venticinque posti letto.</p> <p>Tali termini sono estesi rispettivamente <u>al 31 dicembre 2026 e al 31 dicembre 2025</u>.</p>
Art. 3, comma 8 (ConSORZI e cooperative di garanzia collettiva fidi)	<p>Si dispone la sospensione, per 24 mesi del procedimento per l'adozione del provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’iscrizione dei confidi nell’albo degli intermediari finanziari ex articolo 106 del TUB, previsto dall’articolo 4 del Regolamento di cui al Decreto del MEF 2 aprile 2015, n. 53), in conseguenza del venir meno dei requisiti dimensionali ed al ricorrere di determinate condizioni.</p> <p>Nello specifico, qualora il volume di attività finanziaria risulti inferiore a 150 milioni di euro (situazione che configura la perdita del requisito dimensionale), per poter beneficiare della sospensione del procedimento di revoca dall’iscrizione all’albo ex articolo 106 del TUB, il confido interessato deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - comunicare alla Banca d’Italia, unitamente agli altri confidi coinvolti, l’avvio di un processo di integrazione; - comprovare l’avvio del processo di integrazione con idonea documentazione; - al termine del processo di integrazione deve essere garantito il rispetto del requisito dimensionale relativo al volume di attività finanziaria (pari o superiore a 150 milioni di euro).
Art. 3, comma 14-sexies (Proroga di termini in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti)	<p>Si estende <u>al 31 dicembre 2025</u> il termine di applicazione delle norme disposte dall’articolo 106 del D.L. 18/2020 sullo svolgimento delle assemblee ordinarie (con un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie) delle S.p.A., delle società in accomandita per azioni, delle società a responsabilità limitata, delle società cooperative e delle mutue assicuratrici, nonché delle associazioni e delle fondazioni.</p>
Art. 3, commi da 14-octies a 14-decies (Credito d’imposta nelle Zone logistiche semplificate)	<p>Si estende anche agli <u>investimenti</u> (realizzati in beni strumentali di cui all’art. 16, comma 2, del D.L. 124/2023) <u>dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025</u> il credito d’imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS) di cui all’art. 13 del D.L. 60/2024.</p> <p>Ai fini della fruizione del beneficio, gli operatori economici comunichino all’Agenzia delle entrate, <u>dal 22 maggio 2025 al 23 giugno 2025</u>, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle di cui se ne prevede l’effettuazione fino al 15 novembre 2025. Ai soggetti interessati è, altresì, richiesta, a pena di decadenza dall’agevolazione, la comunicazione, <u>dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025</u>, dell’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 fino al 15 novembre 2025.</p> <p>NB: Le modalità di accesso al credito di imposta ZLS sono state definite dal Decreto 30 agosto 2024, mentre la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per gli investimenti nelle ZLS è stata definita con il provvedimento n. 39039/2025 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.</p>



<p>Art. 3, comma 14-undecies (Intermediari finanziari non professionali - società cooperative)</p>	<p>Si dispone l'ulteriore proroga, questa volta fino al 31 maggio 2026, delle disposizioni di cui all'art. 112, co. 7, alinea, ultimo periodo, del T.U.B. di cui al D.lgs. 385/1993, le quali prevedono che - nelle more di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria - possano continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del medesimo TUB, le società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del Codice Civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica; b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a 15 milioni di euro; c) l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro; d) i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelle presenti sul mercato.
<p>Art. 3-bis (Riammissione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)</p>	<p>Si prevede la riammissione alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (c.d. Rottamazione-quater) per i debitori che, al 31 dicembre 2024, siano incorsi nell'inefficacia della definizione per omesso, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell'adesione alla procedura medesima.</p> <p>È possibile beneficiare della riammissione presentando, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione sopra citata con modalità esclusivamente telematiche, pubblicate dall'agente della riscossione nel proprio sito internet, indicando il numero di rate scelto ai fini del pagamento, entro il limite massimo di 10.</p>
<p>Art. 4, comma 7, lettera c (Proroga del termine per l'adeguamento alla riforma in materia di accreditamento istituzionale e stipula degli accordi con gli erogatori)</p>	<p>Attraverso la modifica dell'art. 4, comma 7-bis, del D.L. 215/2023, si dispone la proroga al 31 dicembre 2026 del termine entro il quale le Regioni e le Province Autonome provvedono ad adeguare il loro ordinamento alle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del D.lgs. 502/1992, in tema di accreditamento istituzionale degli erogatori e stipula degli accordi contrattuali, ferma la possibilità da parte delle Regioni di accreditare nuove strutture sanitarie.</p>
<p>Art. 5, commi da 4-ter a 4-quinquies (Norme antincendio edifici scolastici)</p>	<p>Il comma 4-ter - intervenendo sull'art. 4, commi 2 e 2-bis del D.L. 244/2016 - differisce dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2027 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio di asili, scuole, università, nonché di edifici adibiti ad attività di formazione (IeFP, IFTS e ITS Academy).</p> <p>Il comma 4-quater stabilisce l'emanazione di un decreto interministeriale per la definizione delle misure gestionali di mitigazione del rischio, previste sino al completamento dei lavori di adeguamento, nonché le scadenze differenziate per il completamento dei lavori di adeguamento a fasi successive.</p> <p>Il comma 4-quinquies proroga al 31 dicembre 2025 l'adozione di un Decreto Interministeriale per la definizione delle modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici.</p>



<p>Art. 7, comma 4-sexies (Proroga in materia di contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo)</p>	<p>Si dispone la proroga, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, della facoltà, in deroga all'articolo 328 del Codice della navigazione, per il comandante della nave ovvero l'armatore o un suo procuratore, nelle forme di cui all'articolo 329 del Codice della navigazione, di stipulare tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo.</p>
<p>Art. 7, commi 4-decies e 4-undecies (Brevetti assistente bagnanti e requisiti)</p>	<p>Si dispone che i brevetti di salvamento che concernono l'abilitazione all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti in acque marittime, acque interne e piscine, in corso di validità alla data del 30 settembre 2024, con termine di scadenza compreso tra il 1° ottobre 2024 e il 29 settembre 2025, restino validi fino al 30 settembre 2025.</p> <p>Si prevede altresì la sospensione del termine di efficacia del requisito della maggiore età per lo svolgimento dell'attività di assistente bagnante, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino al 30 settembre 2025.</p>
<p>Art. 10, commi 8-quinquies e 8-sexies (Formazione degli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici)</p>	<p>Il comma 8-quinquies novella l'art. 10, comma 2, della Legge 55/2024, stabilendo che il Commissario incaricato di provvedere alla formazione degli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici, entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto, in possesso dei relativi titoli di studio <u>e che hanno presentato domanda di iscrizione entro il 31 marzo 2025</u> (e dunque non più entro 90 giorni dall'8 maggio 2024), indice l'elezione dei presidenti degli albi e provvede agli altri adempimenti necessari per l'istituzione degli ordini regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p>Il comma 8-sexies prevede che, <u>fino all'adozione del Decreto del Ministro della giustizia (previsto dall'art. 6, co. 2, della Legge 55/2024) chiamato a istituire l'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, i pedagogisti, gli educatori professionali socio-pedagogici e gli educatori dei servizi educativi per l'infanzia che hanno presentato domanda di iscrizione ai relativi albi possono comunque esercitare la rispettiva attività professionale disciplinata dalla medesima Legge 55/2024.</u></p>
<p>Art. 11, comma 2-bis (Tempistiche di iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti - RENTRI).</p>	<p>Si dispone il differimento, dal 13 febbraio 2025 al 14 aprile 2025, del termine per l'iscrizione al RENTRI da parte di enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, nonché da parte di tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti da questi delegati.</p> <p>Per gli imprenditori agricoli l'obbligo di iscrizione riguarda le imprese che producono rifiuti pericolosi e che hanno un fatturato annuo superiore a 8.000 euro.</p>
<p>Art. 13, comma 1 (Proroga del termine di stipula contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali a danno di beni materiali delle imprese italiane)</p>	<p>Si dispone una proroga, dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025, del termine entro il quale le imprese con sede legale in Italia - e le imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia - sono tenute alla stipula di contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali (terremoti, alluvioni, frane e inondazioni) a danno dei beni materiali impiegati per l'esercizio dell'attività d'impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa (art. 1, comma 101, Legge 213/2023).</p> <p>NB: Tale obbligo non si applica alle imprese agricole, per le quali restano valide le disposizioni relative ad AGRICAT.</p>



Art. 13, comma 1-quinquies (Credito d'imposta incentivi Transizione 5.0)	<p>Si estende il riconoscimento del credito d'imposta "Transizione 5.0" di cui all'art. 38, comma 2, del D.L. 19/2024, anche agli investimenti sostenuti precedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito di imposta, a condizione che siano effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024.</p>
Art. 13, comma 1-sexies (Proroga dell'applicazione delle disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti confezionati)	<p>Si interviene sulla previsione di cui all'art. 23 della Legge 193/2024 la quale, per contrastare il fenomeno del riporzionamento dei prodotti a invarianza di costi (cd. shrinkflation), impone ai produttori che immettono in commercio un prodotto di consumo che, pur mantenendo inalterato il precedente confezionamento, ha subito una riduzione della quantità nominale con conseguente aumento del prezzo per unità di misura da essi dipendente, di informare il consumatore dell'avvenuta riduzione.</p> <p>La norma in commento interviene sul comma 3 del predetto art. 23, prevedendo che la disposizione di contrasto allo shrinkflation trovi applicazione a decorrere non più dal 1° aprile 2025 ma dal 1° ottobre 2025.</p>
Art. 14, comma 1 (Proroga del termine credito d'imposta e contributo a fondo perduto riconosciuto alle imprese turistico alberghiere e ricettive)	<p>Si dispone la proroga, <u>dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025</u>, del credito d'imposta (fino all'80%) e del contributo a fondo perduto (non superiore al 50%) riconosciuto alle imprese turistico-alberghiere e ricettive in relazione alle spese sostenute per interventi in materia edilizia e per la digitalizzazione d'impresa (art.1, commi 1 e 2, D.L. 152/2021).</p>
Art. 14, comma 2 (Proroga semplificazioni per impianti fotovoltaici in strutture turistiche o termali)	<p>Si dispone la proroga, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, del termine fino al quale i progetti di nuovi impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali possono essere realizzati previa Dichiarazione di Inizio Lavoro Asseverata - DILA (art. 6, co. 2-septies, D.L. 50/2022).</p>
Art. 14, comma 3 (Contratti di lavoro dipendente a tempo determinato nel settore privato)	<p>Si modifica la previsione di cui all'art. 19, co. 1, lettera b), del D.lgs. 81/2015, concernente uno dei presupposti di ammissibilità - cosiddette causali - di una durata dei contratti superiore a 12 mesi – e in ogni caso non superiore a 24 mesi.</p> <p>La causale transitoria in oggetto è costituita da esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate da atti tra datore di lavoro e dipendente stipulati entro un determinato termine, il quale viene ora prorogato <u>dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025</u>.</p> <p>Resta fermo che tale causale è valida solo qualora i contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali applicati non individuino le fattispecie di ammissibilità della medesima durata in deroga.</p>
Art. 17 (Proroga di termini in materia di editoria)	<p>Si dispone la proroga, per un ulteriore biennio, di tre misure agevolative in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, in particolare in materia di quota di copie vendute necessaria per accedere ai contributi diretti, in materia di parificazione dell'ammontare del contributo minimo a quello percepito nel 2019 e in materia di posticipazione del pagamento dei costi certificati fino a sessanta giorni dopo l'incasso del saldo del contributo (Commi 3 e 5, art. 96, D.L. 104/2020).</p>
Art. 17-bis (Contributo per la conservazione degli archivi delle imprese radiofoniche private che svolgono attività d'informazione di interesse generale)	<p>Si prevede l'erogazione anche per l'anno 2025 del contributo - pari a due milioni - per favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali delle imprese radiofoniche private</p>



Art. 19, comma 1 (Disposizioni concernenti termini in materia di agricoltura - Xylella fastidiosa)	Si estende, a regime, l'applicazione delle misure per il contenimento della diffusione del batterio della Xylella fastidiosa contenute nell'art. 8-ter, commi 1 e 2-bis, del D.L. 27/2019 .
Art. 19, comma 1-bis (Proroga in materia di comunicazioni obbligatorie nel settore dei cereali)	Si posticipa, <u>dal 1° marzo 2025 al 31 luglio 2025</u> , l'entrata in vigore delle sanzioni per la mancata comunicazione obbligatoria al registro telematico (da istituirsi in ambito SIAN) da parte di aziende agricole, cooperative, consorzi, imprese commerciali, imprese di importazione e imprese di prima trasformazione che acquisiscono e vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri (c.d. "granaio Italia" di cui all'art. 1, comma 139 e ss. della Legge 178/2020 così come modificati dal D.L. 63/2024).
Art. 19, comma 1-ter (Revisione macchine agricole)	Si fissano nuovi termini per la revisione generale periodica delle macchine agricole immatricolate fino al 31 dicembre 2019 (art. 11, co.5-ter, D.L. 228/2021). In particolare: - al 31 dicembre 2025, per la revisione dei veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983; - al 31 dicembre 2025, per la revisione delle macchine agricole immatricolate tra il 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996; - al 31 dicembre 2025, per la revisione delle macchine agricole immatricolate tra il 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019.
Art. 19, comma 1-quater (Disposizioni concernenti termini in materia di pesca e acquacoltura)	Si dispone, <u>fino al 31 dicembre 2025</u> , il termine di cui all'art. 1, co. 101, della Legge 213/2023 [Ved. precedente Art. 13, comma 1], per l'adempimento dell'obbligo assicurativo da parte delle imprese della pesca e dell'acquacoltura a copertura di rischi catastrofali a danno dei beni materiali.
Art. 19-bis (Proroga degli interventi previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura)	Si dispone la proroga al 31 dicembre 2025, degli interventi connessi alla tutela dell'ecosistema marino, della concorrenza e della competitività delle imprese nazionali previsti dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, nonché quelli promossi dallo stesso Programma nazionale ai sensi degli art. 16, 17 e 18 del D.lgs. 154/2004. Si chiarisce inoltre che le risorse destinate all'attuazione del primo periodo del comma 1, sono incrementate di 2 milioni di euro per l'anno 2025.
Art. 19-quater, commi 1 e 2 (Differimento di termini relativi alla nuova disciplina delle persone con disabilità e ampliamento della fase temporale e dell'ambito territoriale di sperimentazione della medesima disciplina)	Si differiscono: - dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027, il termine di decorrenza dell'applicazione, nell'intero territorio nazionale, della disciplina relativa ai nuovi procedimenti pubblici generali per le persone con disabilità (procedimento di valutazione di base e procedimento di valutazione multidimensionale e del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato di cui al D.lgs. 62/2024); - dal 30 novembre 2025 al 30 novembre 2026, il termine per l'adozione del regolamento ministeriale (previsto dalla suddetta disciplina) inerente al suddetto procedimento valutativo di base.
Art. 21, comma 5-septies (Abrogazioni)	Si recano modifiche soppressive alla Legge 106/2022 recante "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo". In particolare, il comma sopprime disposizioni che prevedono l'emanazione di decreti ministeriali attuativi (art. 3, comma 2; Art.4, comma 5; art. 5, comma 6; art. 6, comma 2; art. 9, comma 3, primo periodo).

